

## Allegato A

### **“AmbientiAmoCerignola”**

#### **ART. 1 - Costituzione, Denominazione e Forma Giuridica**

È costituito con il presente atto il Comitato, denominato “AmbientiAmoCerignola”, in seguito chiamato Comitato, ed è disciplinato dal presente Statuto nonché dalla legge 07/12/2000 n. 383 sulle Associazioni di Promozione Sociale.

I componenti del Comitato vengono definiti Promotori

#### **ART. 2 - Sede**

Il Comitato ha attualmente la propria sede legale provvisoria in Cerignola (FG), cap. 71042, alla via Quasimodo, n. 6.

Il Comitato potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

#### **ART. 3 – Durata**

La durata del Comitato è illimitata nel tempo, salvo quanto previsto dalla norma di cui all’art. 21 del presente Statuto

#### **ART. 4 - Principi Ispiratori**

Il Comitato è apolitico, apartitico, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile.

#### **ART. 5 - Finalità**

In conformità di quanto disposto nell’atto costitutivo, il Comitato intende eseguire finalità di promozione e sensibilizzazione sociale e civile, con

particolare riferimento a tematiche ambientali, come previsto dalla norma di cui all'art.2, comma 1, della richiamata legge 383/2000.

#### **ART. 6 - Attività**

Le finalità suindicate saranno realizzate attraverso l'intervento operativo dei Promotori nei sotto specificati settori:

1. Promozione ed educazione ambientale;
2. Promozione culturale e civica;
3. Ricezione e segnalazione di disservizi e malfunzionamenti in ambito urbano ed extraurbano con particolare riferimento al servizio pubblico, alla sua fruibilità, alla sua disponibilità

#### **ART.7 - Promotori**

Possono far parte del Comitato, in numero illimitato, tutti coloro siano essi persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti pubblici e/o privati che partecipino alle attività dell'organizzazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli.

Tutti coloro che intendono far parte del Comitato dovranno presentare richiesta scritta al Presidente.

L'adesione al Comitato è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività del Promotore non sia in contrasto con le finalità del Comitato.

#### **ART. 8 - Decadenza della qualità' di Promotore**

I Promotori decadono dalla loro qualità per:

- decesso;

- dimissione volontaria con effetto a decorrere dalla data comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;
- radiazione del Promotore che abbia tenuto una condotta riprovevole all'interno e fuori della compagine
- organizzativa, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al Promotore, anche via mail almeno 15 (quindici) giorni prima della delibera di esclusione. L'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:
  1. inadempimento degli obblighi assunti da parte del Promotore nei confronti del Comitato;
  2. inosservanza delle delibere degli organi del Comitato, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
  3. morosità protrattasi per n. 45 giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento della quota annuale di iscrizione, deliberata dal Consiglio Direttivo;
  4. La delibera assunta viene posta all'esame dell'assemblea dei Promotori, in seduta straordinaria, perché questi possano decidere in merito alla espulsione o esclusione del Promotore;
- la perdita della qualità di Promotore per una qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio del Comitato, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

#### **ART. 9 - Organi**

Gli organi sociali del Comitato sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- i Probiviri.

#### **ART. 10 - L'Assemblea**

L'Assemblea degli aderenti regolarmente costituita è composta da tutti i Promotori che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e iscritti nel "Libro dei Promotori".

Ogni Promotore ha diritto ad un voto. A ciascun Promotore non può essere conferita più di due deleghe scritte a partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante del Comitato, è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e viene assistito dal Segretario o, in caso di suo impedimento temporaneo, da uno designato dal Presidente, per la redazione dei relativi verbali.

L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria dei Promotori deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e trenta giorni prima della

presentazione del bilancio, che deve avvenire non oltre il mese di maggio, per l'approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci dei Promotori qualora se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede dell'associazione o su altro strumento di comunicazione del Comitato o inviando il predetto avviso individualmente a tutti i soci per lettera raccomandata o consegnata a mano almeno 5 giorni prima della riunione, oppure anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica/messaggio facebook.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea (convocazione, quest'ultima che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- l'ordine del giorno.

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Promotori aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti (se ordinaria) o col voto favorevole di più di 1/3 (un terzo) dei Promotori (se straordinaria).

Per la validità delle deliberazioni modificative dello statuto, dell'atto costitutivo e di scioglimento dell'associazione è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei Promotori che hanno costituito il Comitato a pena di nullità e la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti validi.

#### **ART. 11 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo in relazione all'attività di consigliere svolta da ciascuno.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, ad esempio in caso di dimissioni o decadenza, qualora i membri rimanenti siano in numero superiore alla metà di quelli validamente eletti, essi potranno assolvere il loro mandato sino alla naturale scadenza oppure potranno convocare l'Assemblea per nominare i consiglieri necessari a surrogare i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ipotesi in cui debba necessariamente integrare il numero dei suoi membri rispetto alla sua composizione iniziale, provvede a scegliere i consiglieri necessari attingendo

all'elenco nel quale sono annotati progressivamente i consiglieri non eletti dell'ultima sessione elettorale, scegliendo naturalmente i primi tra essi.

#### **- CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora lo richiedano almeno due Consiglieri, senza alcuna specifica formalità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi e viene convocato dal Presidente mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede del Comitato, o inviando il predetto avviso individualmente a tutti i soci per lettera raccomandata o consegnata a mano almeno cinque giorni prima della riunione, oppure anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica/chat facebook.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea (convocazione quest'ultima che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- l'ordine del giorno.

#### **- COMPITI**

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea generale dei Promotori o degli altri organi del Comitato. Il Consiglio Direttivo ha il

compito di amministrare il Comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo.

Compiti del Consiglio Direttivo sono in particolare:

- eleggere il Presidente del Comitato, il Vice-Presidente e il Segretario;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale e non da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre se del caso un regolamento di esecuzione del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- formulare il programma da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea;
- stabilire l'importo delle quote annue di iscrizione, nonché le previsioni di spesa;
- deliberare sulla morosità dei Promotori;
- redigere il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il rendiconto annuale economico e finanziario e ogni altra documentazione contabile richiesta ex lege o per disposizione dell'Assemblea, sottoponendo il tutto all'approvazione di quest'ultima che dovrà approvarlo a scrutinio palese con il voto della maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del rendiconto annuale e le loro responsabilità.

- redigere la relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea.
- accogliere o rigettare le domande di ammissione di nuovi aderenti;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Promotori qualora si dovessero rendere necessari;
- deliberare sulle dimissioni dei Promotori e sulla revoca della loro qualità;
- provvedere alla convocazione dell'Assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio Direttivo in caso di scioglimento del precedente.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se adottate alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **- DURATA**

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio e tutti suoi componenti sono rieleggibili.

#### **- SCIoglimento**

Il Consiglio Direttivo può sciogliersi per dimissioni di tutti i suoi membri ovvero nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

## **ART. 12 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Comitato è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, dirige il Comitato e ne è a tutti gli effetti il legale rappresentante. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica il Consiglio Direttivo; è rieleggibile e cessa dalla sua carica, ancor prima dello scadere del periodo temporale, qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti istituzionali.

Compiti del Presidente sono in particolare:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede del Comitato al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i Promotori e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi del Comitato;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio. Per questo motivo ha il potere di firma in nome e per conto del Comitato ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e

passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

- far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi del Comitato, assicurandone lo svolgimento organico ed unitario;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività del Comitato, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei Promotori;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività del Comitato;
- vigilare sulle strutture e sui servizi del Comitato, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità anche per il tramite del tesoriere;
- sovrintendere alla gestione economica e amministrativa del Comitato;
- deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo del Comitato;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

### **ART. 13 - Il Vice Presidente**

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate.

Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

#### **ART. 14 - Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica due anni rinnovabili.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- redigere sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari e del Collegio dei Revisori;
- tenere aggiornati i registri del Comitato e il "Libro dei Promotori";
- attendere alla corrispondenza del Comitato;
- provvedere alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle

singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente nomina un Vice Segretario in seno al Consiglio Direttivo a cui affida, per lo stesso periodo, gli stessi compiti sopra elencati.

Il Vice Segretario, al rientro del titolare, lo informa dell'operato svolto consegnando tutti gli atti prodotti in sua assenza.

#### **ART. 15 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, ed è colui al quale spetta il compito di curare l'amministrazione del Comitato, tenere e aggiornare i libri contabili, elaborare e quindi predisporre il bilancio consuntivo e preventivo, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente.

#### **ART. 16 - Il Collegio dei Revisori Contabili**

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina, anche tra membri esterni al Comitato, un Collegio di Revisori Contabili composto da tre membri.

Compiti del Collegio dei Revisori Contabili sono in particolare:

- vigilare sull'amministrazione del Comitato;
- verificare la corretta gestione sul piano economico-finanziario del Comitato;
- controllare ogni singola operazione intrapresa dal Comitato;
- esprimere il proprio parere di regolarità sul rendiconto annuale, sullo stato patrimoniale e sugli altri documenti contabili redatti e

sottoscriverli prima che siano presentati all'Assemblea per l'approvazione;

- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere alcun diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori Contabili rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso spetta ai Revisori, ma soltanto il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione della loro carica.

#### **ART. 17 – I Probiviri**

L'Assemblea generale qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero di tre membri che possono essere scelti anche tra i non aderenti al Comitato.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **ART. 18 - Quota**

La quota annuale di iscrizione al Comitato è determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno.

I Promotori non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche del Comitato e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione.

#### **ART. 19 - Patrimonio**

I mezzi finanziari del Comitato sono costituiti da:

- quote annuali di iscrizione dei Promotori determinate dal Consiglio Direttivo e costituenti il fondo comune del Comitato;
- quote straordinarie elargite dai Promotori o dalle persone fisiche e/o giuridiche esterne al Comitato;
- contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati;
- erogazioni liberali pubbliche e private;
- lasciti ed eredità legali accettati con beneficio di inventario;
- acquisti mobiliari e immobiliari;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dal Comitato;
- eventuali avanzi di gestione.

#### **ART. 20 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata. Il Comitato ha, altresì, l'obbligo di impiegare tali eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, previste dallo statuto.

#### **ART. 21 - Scioglimento del Comitato**

L'Assemblea straordinaria dei Promotori, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole, sia in prima che in seconda

convocazione, della maggioranza di 1/3 dei voti dei Promotori presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Promotori.

In caso di scioglimento o cessazione del Comitato per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **ART. 22 - Norme di Funzionamento**

Le norme di funzionamento del Comitato, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede o sito web.

Per quanto concernono le specifiche agli articoli relativi ai Promotori e ai loro diritti e obblighi, nonché all'Assemblea, ai Probiviri, alla Quota associativa e alle Cariche, queste saranno dettagliatamente esplicitate nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto che l'Assemblea generale dei Promotori approverà in seguito.

#### **ART. 23 - Norme Residuali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nella legge n. 383 del 07/12/2000 e nella legge regionale pugliese n. 39 del 18/12/2007 nonché nelle norme del codice civile.